

Decreto Sostegni-bis: il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo vale anche per gli enti non profit

di [Federico Gavioli](#)

Publicato il 18 Giugno 2021

È prorogato al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'art. 4, del decreto legge n. 73, del 25 maggio 2021 (cd. [Sostegni bis](#)) proroga al 31 luglio 2021, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: cosa prevede il decreto Rilancio

Occorre preliminarmente ricordare che l'articolo 28, del decreto legge n. 34 del 2020, cd. [decreto Rilancio](#), ha introdotto un credito d'imposta per l'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

È previsto che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di



euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Tale credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento.

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

Tale credito è riconosciuto anche a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda.

In particolare la disposizione prevede che per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

Per tali soggetti l'agevolazione spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento